

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

**dott. Franco DE STEFANO****Presidente****dott. Augusto TATANGELO****Consigliere relatore****dott. Stefano Giaime GUIZZI****Consigliere****dott. Raffaele ROSSI****Consigliere****dott. Salvatore SAIJA****Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**Oggetto:****OPPOSIZIONE  
ALL'ESECUZIONE  
(ARTT. 615 E 619 C.P.C.)**

Ad. 07/06/2023 C.C.

R.G. n. 34920/2019

Rep. \_\_\_\_\_

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al numero 34920 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto

**da****Antonino (****)****Anna (****)**

rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato

**-ricorrente-****nei confronti di****Pasqua (****)****-intimata-**

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 2220/2018, depositata in data 12 novembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 giugno 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo.

**Fatti di causa**

Pasqua ha agito in via esecutiva nei confronti di Anna per ottenere l'esecuzione di un obbligo di fare avente ad oggetto l'arretramento di un edificio realizzato sul confine tra le rispettive proprietà, sulla base di una sentenza di condanna ottenuta nei confronti della stessa e passata in giudicato. Hanno proposto opposizione all'esecuzione sia l'obbligata (ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) che il coniuge della stessa



Antonino (ai sensi dell'art. 619 c.p.c.), in favore del quale era stato costituito in dote il fondo su cui insisteva la costruzione da arretrare e che non aveva partecipato al processo di cognizione all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo. Il Tribunale di Trapani ha rigettato le opposizioni.

La Corte d'appello di ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Antonino e ha rigettato quello proposto da Anna

Ricorrono la ed il sulla base di sei motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

### **Ragioni della decisione**

**1.** Con il primo motivo del ricorso si denuncia: «La sentenza è nulla per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4, c.p.c. perché è mancante di una motivazione che si possa definire tale e che soddisfi il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., vizio che si denuncia a norma dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.».

I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non sarebbe sorretta da una effettiva e comprensibile motivazione in relazione al mancato accoglimento delle opposizioni esecutive da loro proposte.

Il motivo è infondato.

**1.1** La corte d'appello ha, in primo luogo, qualificato le opposizioni proposte dai coniugi e come opposizioni all'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per quanto riguarda la contro la quale era diretta l'azione esecutiva; ai sensi dell'art. 619 c.p.c., per quanto riguarda il terzo non contemplato nel titolo esecutivo, in quanto estraneo al processo di cognizione all'esito del quale lo stesso si era formato,



né indicato dalla creditrice procedente come soggetto passivo della sua azione esecutiva), per avere entrambi, nella sostanza, contestato il diritto della di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo giudiziale azionato.

Ha escluso, invece, che fosse stata proposta anche una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Sulla base di tale premessa, ha poi affermato, conformemente a quanto statuito dal giudice di primo grado:

a) che il non poteva ritenersi legittimato a proporre l'opposizione all'esecuzione, avendo egli la (sola) possibilità di impugnare la sentenza posta in esecuzione con l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c., non essendo egli pregiudicato dall'erroneo svolgimento del procedimento esecutivo rispetto a quanto statuito nella predetta sentenza, passata in giudicato, ma essendo la sua posizione direttamente lesa dallo stesso contenuto precettivo della medesima, quale preteso litisconsorte pretermesso nel giudizio di cognizione all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo;

b) che neanche la la quale era stata regolarmente evocata nel giudizio di cognizione, all'esito del quale era stata condannata all'obbligo di fare oggetto di controversia, poteva ritenersi legittimata a proporre l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., facendo valere esclusivamente la pretesa pretermissione del suo coniuge in quel giudizio, trattandosi di un diritto esercitabile dal solo ai sensi dell'art. 81 c.p.c..

Le indicate argomentazioni costituiscono certamente un'adeguata motivazione a sostegno della statuizione finale, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico: non trovano riscontro, quindi, le censure di motivazione omessa o meramente apparente.

Si tratta, del resto (come meglio si vedrà anche in seguito), di argomentazioni che si richiamano e, nella sostanza, risultano



conformi, in diritto, all'indirizzo sancito in proposito da questa stessa Corte, a Sezioni Unite, secondo il quale la tutela del litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di cognizione è assicurata esclusivamente dal rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non può svolgersi attraverso le opposizioni esecutive e, in particolare, attraverso l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634089 – 01; ai principi di diritto espressi in tale arresto, con specifico riguardo alla posizione del litisconsorte pretermesso, risultano, in effetti, aver dato seguito – sebbene in fattispecie concrete non del tutto identiche – le decisioni a sezioni semplici sia di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017, Rv. 643414 – 01, espressamente richiamata dalla corte d'appello, sia di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29850 del 20/11/2018, Rv. 652466 – 01).

**1.2** È opportuno rilevare che i ricorrenti, nell'ambito del motivo di ricorso in esame, sembrano intendere, in qualche modo, criticare anche la qualificazione della loro opposizione data dalla corte d'appello in termini di (mera) opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. e sostengono di avere contestato anche le concrete modalità di svolgimento del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo dedotto la violazione del disposto di cui all'art. 184 c.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975), secondo il quale «*gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi*», laddove, nella specie, l'azione esecutiva era stata promossa esclusivamente nei confronti della Analoga censura essi propongono, in realtà, anche con il quarto motivo del ricorso, sebbene sotto il (connesso) profilo dell'omissione di pronuncia.

La questione sarà pertanto esaminata in relazione a tale ultimo motivo di ricorso, cui si fa espresso rinvio.



Con riguardo alla censura di difetto assoluto di motivazione, avanzata con il motivo di ricorso in esame, è comunque sufficiente osservare che la decisione impugnata risulta in realtà sostenuta da adeguata motivazione anche sotto il profilo della qualificazione delle domande proposte, come già chiarito.

**2.** Con il secondo motivo si denuncia: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 619 comma 1° c.p.c. e 404 co 1° c.p.c., vizio che si denuncia a norma dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. La Corte D'Appello ha erroneamente ritenuto che Antonino avrebbe dovuto agire nei modi di cui all'art. 404 c.p.c. piuttosto che nelle forme di cui all'art. 619 c.p.c., ed ha poi errato nel ritenere che dal vizio che ha supposto ne derivasse l'inammissibilità dell'opposizione».

I ricorrenti contestano l'affermazione della corte d'appello secondo la quale la mancata evocazione del nel giudizio di cognizione all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, nonostante la sua (pretesa) qualità di litisconsorte necessario, avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere esclusivamente con l'opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 404 c.p.c. e non invece con l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c..

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata è, infatti, sul punto, del tutto conforme all'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che si è formato e si è ormai consolidato in seguito ad uno specifico, chiaro e ampiamente argomentato arresto delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634089 – 01, già richiamata), secondo il quale «*il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., non può, ancorché litisconsorte necessario pretermesso, proporre opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi "inter alios", salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato*



*modificato da vicende successive, sicché non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; ove, inoltre, l'esecuzione del titolo formatosi "inter alios" si estenda al di fuori dell'oggetto previsto nella statuizione giudiziale, sicché l'esecuzione non è sorretta dal titolo, il terzo può opporsi, nelle forme dell'art. 619 c.p.c., quale soggetto la cui posizione è effettivamente incisa dalla esecuzione, ancorché formalmente terzo rispetto ad essa» (conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017, Rv. 643414 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29850 del 20/11/2018, Rv. 652466 - 01). Si tratta dell'affermazione di principi di diritto che risultano tuttora controversi in dottrina.*

Essi, peraltro, risultano chiaramente affermati dalle Sezioni Unite in sede nomofilattica, all'esito di una ampia, meditata e complessiva ricostruzione sistematica della materia e mai successivamente smentiti, anzi confermati e sviluppati nelle successive decisioni conformi a sezioni semplici.

D'altra parte (a prescindere dall'eventuale particolare svolgimento delle singole specifiche vicende giudiziarie), l'impostazione sistematica fatta propria dalla Sezioni Unite, nonché i principi di diritto che ne sono stati fatti discendere, non sembrano implicare, sul piano pratico, la violazione di diritti fondamentali o del principio di effettività della difesa, in quanto ad essi non consegue una effettiva e concreta limitazione assoluta della possibilità di tutela in giudizio dei diritti sostanziali del litisconsorte pretermesso.

Il riconoscimento a quest'ultimo del rimedio impugnatorio di cui all'art. 404 c.p.c. gli consente, infatti: a) di contestare in giudizio la statuizione che assume pregiudizievole e che sia stata adottata senza la sua partecipazione al processo, b) di ottenere, ovviamente all'esito del positivo esperimento di detto rimedio, la caducazione degli effetti del processo esecutivo eventualmente avviato sulla base del titolo contestato, nei confronti del



soggetto dallo stesso contemplato, ma che lo pregiudica; c) di ottenere, anche sotto il profilo della tutela cautelare ed urgente, la sospensione dell'esecuzione eventualmente già avviata, nelle more dello svolgimento del predetto giudizio di impugnazione. Deve poi tenersi conto che il rimedio impugnatorio di cui all'art. 404 c.p.c. è proponibile anche al fine di far valere esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022, Rv. 663627 - 01) e che, in ogni caso, quello oppositivo di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. resta possibile per il terzo estraneo al titolo esecutivo, quanto meno nel caso in cui il creditore procedente pretenda di esercitare l'azione esecutiva direttamente nei suoi confronti (individuandolo cioè espressamente e direttamente come soggetto passivo di precetto ed esecuzione) pure in assenza di ogni collegamento soggettivo (anche di tipo successorio) od oggettivo con il titolo e quindi al di fuori dei limiti (soggettivi) di efficacia di questo, situazione che in sostanza deve ritenersi equiparabile a quella dell'esecuzione che travalichi i limiti oggettivi del medesimo titolo, cioè quella in cui *«l'esecuzione del titolo formatosi "inter alios" si estenda al di fuori dell'oggetto previsto nella statuizione giudiziale»* e senza che ricorrano le ipotesi eccezionali di estensione *ultra partes* dell'operatività del titolo in questione.

Di conseguenza, nonostante le discussioni relative alla correttezza di detta impostazione sul piano sistematico, trattandosi di una questione di carattere processuale (materia nella quale è sempre preminente l'esigenza della certezza interpretativa), in relazione alla quale si è ormai consolidato un determinato indirizzo giurisprudenziale, sancito dal massimo organo nomofilattico, chiaro e lineare nella sua portata applicativa e che non determina la violazione di diritti fondamentali o del principio di effettività della difesa, questa Corte, pronunciando a sezione semplice, ritiene di doversi ad esso necessariamente



conformare, non essendo del resto espresse nel ricorso, né comunque ravvisandosi, ragioni sufficienti a indurre una rimedi-  
tazione dello stesso.

**3.** Con il terzo motivo si denuncia: «*Violazione per omessa applicazione degli artt. 184 c.c., 185 c.c. e 33 disp.att. c.c. nel testo anteriore alle modifiche della L. 151/75 applicando i quali i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare che la sentenza n. 355/92 del Tribunale di Trapani è nulla e non può essere utilizzata come titolo esecutivo nel proc. esec. n. 389/09 R.G.E. - vizio che si denuncia a norma dell'art. 360 comma 1 n. 3 C.p.C.*».

I ricorrenti ribadiscono la loro tesi secondo la quale il dovrebbe essere considerato litisconsorte necessario (pretermesso) nel giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo, costituito da sentenza di condanna, con la conseguenza che detta sentenza sarebbe da ritenere del tutto *inutiliter data* e, quindi, inefficace anche come titolo esecutivo. Il motivo è inammissibile.

La questione della qualità del di litisconsorte nel giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo risulta priva di rilievo ai fini della presente decisione, in quanto, in base ai principi di diritto fin qui esposti, anche ad ammettere che abbia effettivamente tale qualità (la quale peraltro è stata, ad esempio, esclusa in relazione all'usufruttuario: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22466 del 22/10/2014, Rv. 633025 – 01), egli non può comunque ritenersi legittimato a proporre le opposizioni esecutive oggetto del presente giudizio, per le ragioni ampiamente chiarite nei precedenti paragrafi.

La questione deve quindi ritenersi priva di effettivo rilievo ai fini della decisione.

**4.** Con il quarto motivo si denuncia: «*Violazione per omessa applicazione dell'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di*



*pronunciarsi su tutta la domanda - Violazione denunciata in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».*

I ricorrenti deducono di avere contestato (anche) le concrete modalità di svolgimento del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo dedotto la violazione del disposto di cui all'art. 184 c.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975), secondo il quale «*gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi*», laddove, nella specie, l'azione esecutiva era stata promossa esclusivamente nei confronti della

Sostengono che su tale motivo di opposizione sarebbe stata omessa ogni pronuncia.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.

In primo luogo, si osserva che la questione in esame non potrebbe assumere effettivo rilievo ai fini della decisione del presente ricorso, dal momento che, anche a volere, per un momento, ammettere che, oltre all'opposizione all'esecuzione certamente avanzata al fine di contestare il diritto della di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo azionato, fosse stata proposta anche una opposizione agli atti esecutivi, per contestare le modalità concrete di svolgimento del processo esecutivo, dovrebbe necessariamente concludersi che tale ulteriore opposizione, in realtà, non è stata oggetto di alcuna decisione, neanche in primo grado, onde, per tale profilo, gli opposenti avrebbero dovuto proporre direttamente il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso la sentenza del tribunale e l'appello, sempre sotto il profilo indicato, sarebbe da ritenere radicalmente inammissibile (inammissibilità rilevabile anche nella presente sede, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.).

Inoltre, secondo quanto emerge dagli atti richiamati nel ricorso, la violazione del disposto dell'art. 184 c.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975) era stata



in realtà effettivamente invocata dagli opposenti al solo fine di sostenere che la                    non avesse diritto di procedere ad esecuzione forzata, in base alla sentenza azionata (di cui sostengono in effetti l'assoluta inefficacia, anche quale titolo esecutivo, trattandosi, secondo il loro assunto, di sentenza pronunciata a contraddittorio non integro), non solo nei confronti del                    contro il quale non esisteva alcun titolo, ma neanche nei confronti della                    non potendo procedersi esclusivamente nei confronti di quest'ultima.

La qualificazione dell'opposizione operata dalla corte d'appello, in termini di mera opposizione all'esecuzione, deve pertanto ritenersi corretta.

Ciò esclude la fondatezza della censura di omissione di pronuncia, oltre che quella di difetto assoluto di motivazione, quest'ultima in qualche modo prospettata nell'ambito del primo motivo del ricorso, come già chiarito.

**5.** Con il quinto motivo si denuncia: «*La sentenza è nulla anche per la parte che dichiara inammissibile l'opposizione di Anna, statuizione alla quale approda con violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., perché è mancante di una motivazione che soddisfi il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., vizio che si denuncia a norma dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.*».

I ricorrenti deducono che la sentenza sarebbe priva di una effettiva motivazione in relazione al rigetto dell'opposizione proposta dalla                    argomentata dalla corte d'appello sull'assunto che questa avesse fatto valere diritti altrui, mentre, secondo i ricorrenti, essa aveva fatto valere il suo diritto a non subire l'esecuzione sulla base di un titolo del tutto inefficace, in quanto emesso a contraddittorio non integro.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, sul punto in contestazione, risulta conforme a diritto nel suo dispositivo finale; al più, essa necessita



di una mera integrazione sotto il profilo della motivazione, essendo peraltro perfettamente comprensibile il senso dell'argomentazione logica e giuridica alla sua base.

La corte d'appello, come si evince dal complesso della motivazione e dai richiami alla giurisprudenza di questa Corte che la sostengono, non ha affatto inteso affermare che la non potesse proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contestando il diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti: ha solo tratto le logiche conseguenze del principio di diritto, già ampiamente esposto, per cui la tutela del litisconsorte pretermesso può svolgersi esclusivamente nelle forme del rimedio impugnatorio di cui all'art. 404 c.p.c. e non attraverso la proposizione dell'opposizione all'esecuzione. Tale principio, enunciato con riguardo allo stesso litisconsorte pretermesso, impedisce altresì necessariamente, per evidenti ragioni logiche prima ancora che giuridiche, anche alla parte che ha regolarmente partecipato al giudizio di cognizione e nei cui confronti si è formato il titolo esecutivo, di proporre una opposizione esecutiva al fine di far valere la medesima causa di nullità – cioè la pretermissione del preteso litisconsorte necessario – della sentenza costituente titolo esecutivo, nullità cui la stessa parte ha, peraltro, addirittura contribuito a dare causa, non sollevando la questione nel corso del giudizio di cognizione.

**6.** Con il sesto motivo si denuncia *«Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 VI comma c.p.c. . I giudici di merito hanno errato nel dichiarare inammissibile perché tardiva l'eccezione di usucapione proposta dal dotatario - vizio che si denuncia a norma dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.»*.

I ricorrenti contestano la statuizione della decisione impugnata con la quale la corte d'appello ha ritenuto inammissibile, in quanto formulato in termini eccessivamente generici (precisamente: *«in difetto dell'indicazione della norma che sarebbe*



*stata violata dal Tribunale ed in assenza di argomentazioni logiche a sostegno della doglianza»*), il motivo di gravame relativo alla dichiarazione di inammissibilità, da parte del giudice di primo grado, della domanda (o eccezione) "riconvenzionale" di usucapione del bene immobile oggetto della pretesa esecutiva, in quanto avanzata dal [redacted] tardivamente, solo con la seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.

Come emerge chiaramente dall'esposizione dei fatti di causa contenuta nello stesso ricorso e come in effetti sostengono gli stessi ricorrenti, la questione dell'usucapione del diritto di mantenere la costruzione controversa nello stato in cui si trova, da parte del [redacted] è stata da questi introdotta nel corso del giudizio di merito dell'opposizione (solo con la seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c.) al fine di contrastare la domanda riconvenzionale avanzata, in via subordinata, dalla creditrice procedente [redacted] e tendente ad ottenere, nel caso di accoglimento dell'opposizione dello stesso [redacted] una statuizione di condanna di quest'ultimo, di contenuto analogo a quella già ottenuta nei confronti della [redacted]

Orbene, poiché l'opposizione del [redacted] non è stata affatto accolta, la indicata domanda subordinata della [redacted] nei confronti di quest'ultimo (avanzata per il solo caso del suo eventuale accoglimento) deve ritenersi assorbita e così, di conseguenza, anche quella di usucapione volta contrastare tale domanda riconvenzionale subordinata, il che determina la radicale insussistenza di un concreto interesse dei ricorrenti ad impugnare, sotto il profilo in esame.

È poi appena il caso di rilevare, che, in quanto tale, a prescindere dall'interesse alla sua proposizione derivante dalla domanda riconvenzionale subordinata dell'opposta rimasta assorbita, la domanda di usucapione del [redacted] sarebbe senz'altro da ritenersi una domanda nuova proposta solo nel corso del



giudizio e, come tale, non potrebbero esservi dubbi sulla sua inammissibilità per essere stata avanzata tardivamente.

Quanto sin qui osservato vale anche sotto il profilo, che pure i ricorrenti sembrano intendere dedurre, della proposizione della questione dell'usucapione come semplice "eccezione riconvenzionale" e non come autonoma domanda.

Infatti, se intesa come ulteriore "eccezione" avanzata a sostegno dell'opposizione all'esecuzione, essa di certo non potrebbe essere ritenuta ammissibile, in quanto si tratterebbe di un nuovo e diverso motivo posto a base dell'opposizione stessa rispetto a quelli avanzati con il ricorso al giudice dell'esecuzione, motivi non ammissibili secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., in proposito, *ex multis*: Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 - 01, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 - 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01); se intesa come ulteriore eccezione a sostegno della sola difesa avverso la domanda riconvenzionale subordinata della precedente volta ad ottenere una condanna all'arretramento della costruzione oggetto di lite anche contro il essa non può che seguire la sorte di detta domanda riconvenzionale, rimasta assorbita in conseguenza del mancato accoglimento dell'opposizione.

**7. Il ricorso è rigettato.**



Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

### **Per questi motivi**

#### **La Corte:**

- rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 7 giugno 2023.

**Il Presidente**  
**Franco DE STEFANO**

